



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA – LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI
DEL COMUNE DI CAROVIGNO

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI
DEL COMUNE DI OSTUNI

AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI
COMUNI PROVINCIA – LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE – BRINDISI

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI
ELETTORALI CIRCINDARIALI DI OSTUNI – FASANO
MESAGNE – FRANCAVILLA F.NA – SAN PIETRO V.CO

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 e attribuzione del diritto di elettorato attivo per il Senato della Repubblica ai maggiorenni alla data del 25 settembre 2022.

Decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, di determinazione dei nuovi collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Facendo seguito alla circolare n. 47718 del 29 luglio 2022, si evidenzia che, in occasione delle prossime elezioni politiche, **potranno votare anche per il Senato della Repubblica tutti gli elettori che, alla data del 25 settembre p.v., avranno raggiunto la maggiore età.**

Ciò, in quanto, a seguito della modifica introdotta all'art. 58, primo comma, della Costituzione dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 251 del 20 ottobre 2021) è stato soppresso il preesistente limite minimo dei 25 anni di età per l'esercizio dell'elettorato attivo per il Senato della Repubblica.

Ne consegue che, nelle liste elettorali sezionali, non dovranno più distinguersi con apposite annotazioni gli aventi diritto al voto per la sola elezione della Camera dei deputati rispetto agli altri elettori, visto che ora il corpo elettorale per il Senato della Repubblica è il medesimo di quello della Camera.

pec: protocollo.prefbr@pec.interno.it



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

Ovviamente, **tutti gli elettori** che si recheranno a votare presso l'Ufficio elettorale di sezione **dovranno ricevere dal presidente del seggio entrambe le schede** di voto per i due rami del Parlamento.

A seguito della legge 27 maggio 2019, n. 51 (*Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari*) e della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha ridotto di un terzo il numero complessivo di deputati e senatori, con decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, sono stati rideterminati i **nuovi collegi uninominali e plurinominali**, nell'ambito di ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati e di ogni circoscrizione elettorale regionale del Senato della Repubblica. Il decreto legislativo n. 177 del 2020 è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 321 del 29 dicembre 2020.


Con riferimento a quanto disposto da tale provvedimento, **con le tabelle B dei decreti del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022** (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 169 dello stesso 21 luglio 2022 contestualmente al decreto di convocazione dei comizi), **sono stati assegnati i seggi spettanti ai collegi plurinominali** nelle circoscrizioni della Camera dei deputati e nelle regioni per il Senato. Tali seggi plurinominali saranno attribuiti alle coalizioni/liste con metodo proporzionale.

In particolare, si richiama l'attenzione sulle disposizioni dell'art. 3, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 177/20, laddove prevede, con riferimento ai comuni il cui territorio sia compreso in più collegi, che "le sezioni elettorali che interessano più collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione".

Si pregano le SS.LL. di portare il contenuto della presente a conoscenza degli ufficiali elettorali nonché dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.

 VF

IL PREFETTO
(Bellantoni)





Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo
Area II – Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

*AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI
BRINDISI – CELLINO SAN MARCO
FASANO – ORIA- VILLA CASTELLI*

e p.c.

*AL SIG. QUESTORE
BRINDISI*

*AL SIG. COMANDANTE
PROVINCIALE CARABINIERI
BRINDISI*

*ALL'SWG s.p.a
TRIESTE
indaginielettorali@swg.it
indaginielettoraliswg@pec.it*

Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Proiezioni elettorali e exit – poll.

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia dell'allegata comunicazione dell'Istituto SWG.

Si richiama, per i Comuni in indirizzo, la circolare prefettizia n.49080 del 8 agosto 2022 (punto 8).

*IL VICEPREFETTO VICARIO
(CICORDI)*





in unione

Trieste, lì 24 agosto 2022

Egregio Sig. Prefetto di Brindisi
Dott.ssa Carolina Bellantoni
protocollo.prefbr@pec.interno.it

e p.c.
alla c.a. dell'Ufficio Elettorale
elettorale.prefbr@pec.interno.it

Oggetto: Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Effettuazione delle proiezioni elettorali.

Egregio Prefetto,

con la presente Vi informiamo che l'Istituto di Ricerche SWG S.p.A. effettuerà, per conto dell'emittente televisiva "LA7", le proiezioni elettorali relativamente alle Elezioni Politiche previste per il prossimo 25 settembre 2022.

A tal fine,

a partire dalla chiusura delle operazioni di votazione - ossia dalle ore 23.00 di domenica 25 settembre 2022 p.v. - e sino al termine delle operazioni di spoglio delle schede elettorali in argomento,

i rilevatori di SWG, individuabili grazie ad un apposito badge di riconoscimento, stazioneranno all'interno delle sezioni elettorali campione afferenti ai Comuni dell'area territoriale di Sua competenza, quali specificatamente individuati nell'allegato elenco, in modo da rilevare su apposite schede predisposte all'uopo, anche mediante l'ausilio di appositi strumenti informatici, le risultanze degli scrutini.

I predetti strumenti tecnologici avranno la sola funzione di annotare le succitate risultanze di voto, pertanto saranno disabilitate tutte le funzioni multimediali.

Stante l'attuale emergenza sanitaria, si garantisce sin d'ora che i rilevatori di SWG, edotti delle disposizioni delle competenti autorità nazionali e territoriali in ordine alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, saranno muniti di apposito dispositivo di protezione individuale (mascherina) ed osserveranno le norme sul distanziamento sociale prestando la massima attenzione nell'espletamento della propria funzione, anche in ottemperanza alle specifiche indicazioni eventualmente fornite dai Presidenti di sezione.

www.swg.it

info@swg.it | pec:segreteria.societaria@pec.swg.it

SWG S.p.A.
Sede legale:
Via S. Giorgio 1 - 34123 Trieste
capitale sociale: € 500.000,00 i.v.
c.f./p.iva/reg.imp.ts: 00532540325
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento della Niteroi S.p.A. c.f. 08097260155

Sedi operative (certificazioni UNI EN ISO 9001:2015)
Trieste, Via S. Giorgio 1 - 34123
Tel. +39 040 362525 - Fax +39 040 635050
Milano, Via G. Bugatti 5 - 20144
Tel. +39 02 43911320 - Fax +39 040 635050
Roma, Piazza di Pietra 44 - 00186
Tel. +39 06 42112 - Fax +39 06 86206754


Si conferma inoltre che le attività di rilevazione dei voti verranno svolte ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia. Più in particolare, come richiamato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 85/2022, si rappresenta che la presenza degli incaricati di SWG all'interno delle sezioni campione per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini avverrà con l'assenso dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, in ogni caso, senza turbare il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Si attesta infine che, contestualmente alla presente, è cura di SWG informare al riguardo anche il Ministero dell'Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali e Direzione Centrale Servizi Elettorali), la Presidenza-Ufficio Elettorale della Regione di riferimento, la competente Questura, nonché gli Uffici Elettorali dei Comuni interessati e per il loro tramite i relativi Presidenti delle sezioni elettorali campione.

Per ogni esigenza comunicativa è possibile contattare i referenti organizzativi nelle persone delle Sig.re Luciana Dello Russo e Carlotta Facciaroni ai seguenti recapiti SWG: Tel. 040-362525, fax 040-635050, e-mail indagini_elettorali@swg.it, PEC indagini_elettorali_swg@pec.it.

Nel ringraziare sentitamente per l'attenzione e la Vostra disponibilità, è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

Maria Cristina Salami
Amministratore Delegato SWG S.p.A.



Allegati:

1. Lista dei Comuni e delle Sezioni elettorali campione;
2. Lettera affidamento incarico di LA7 a SWG.





SWG

**SWG S.p.A. Effettuazione delle proiezioni elettorali
Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022**

LISTA DEI COMUNI E DELLE SEZIONI ELETTORALI CAMPIONE

Regione	Provincia e/o Città Metropolitana	Denominazione del Comune	SEZIONI
Puglia	Brindisi	Brindisi	40
Puglia	Brindisi	Brindisi	41
Puglia	Brindisi	Brindisi	42
Puglia	Brindisi	Brindisi	43
Puglia	Brindisi	Brindisi	44
Puglia	Brindisi	Brindisi	45
Puglia	Brindisi	Brindisi	50
Puglia	Brindisi	Brindisi	51
Puglia	Brindisi	Brindisi	52
Puglia	Brindisi	Brindisi	53
Puglia	Brindisi	Brindisi	54
Puglia	Brindisi	Cellino San Marco	1
Puglia	Brindisi	Cellino San Marco	2
Puglia	Brindisi	Cellino San Marco	3
Puglia	Brindisi	Cellino San Marco	4
Puglia	Brindisi	Cellino San Marco	5
Puglia	Brindisi	Cellino San Marco	6
Puglia	Brindisi	Cellino San Marco	7
Puglia	Brindisi	Fasano	22
Puglia	Brindisi	Fasano	23
Puglia	Brindisi	Fasano	24
Puglia	Brindisi	Fasano	25
Puglia	Brindisi	Fasano	26
Puglia	Brindisi	Fasano	27
Puglia	Brindisi	Fasano	30
Puglia	Brindisi	Fasano	31
Puglia	Brindisi	Fasano	32
Puglia	Brindisi	Fasano	33
Puglia	Brindisi	Fasano	34
Puglia	Brindisi	Oria	1
Puglia	Brindisi	Oria	2
Puglia	Brindisi	Oria	3
Puglia	Brindisi	Oria	4
Puglia	Brindisi	Oria	5
Puglia	Brindisi	Oria	6
Puglia	Brindisi	Oria	7
Puglia	Brindisi	Oria	8
Puglia	Brindisi	Oria	9

www.swg.it

SWG S.p.A.
Sede legale:
Via San Giorgio 1 - 34123, Trieste
capitale sociale: € 500.000,00 i.v.
c.f./p.iva/reg.imp.ts: 00532540325
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento della Niteroi S.p.A. c.f. 08097260155

info@swg.it | [pec: info@pec.swg.it](mailto:info@pec.swg.it)

Sedi operative (certificazioni UNI EN ISO 9001:2015)
Trieste, Via San Giorgio 1 - 34123
Tel. +39 040 362525 - Fax +39 040 635050
Milano, Via G. Bugatti 5 - 20144
Tel. +39 02 43911320 - Fax +39 040 635050
Roma, Piazza di Pietra 44 - 00186
Tel. +39 06 42112 - Fax +39 06 86206754



**SWG S.p.A. Effettuazione delle proiezioni elettorali
Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022**

LISTA DEI COMUNI E DELLE SEZIONI ELETTORALI CAMPIONE

Regione	Provincia e/o Città Metropolitana	Denominazione del Comune	SEZIONI
Puglia	Brindisi	Oria	10
Puglia	Brindisi	Oria	11
Puglia	Brindisi	Oria	12
Puglia	Brindisi	Oria	13
Puglia	Brindisi	Villa Castelli	1
Puglia	Brindisi	Villa Castelli	2
Puglia	Brindisi	Villa Castelli	3
Puglia	Brindisi	Villa Castelli	4
Puglia	Brindisi	Villa Castelli	5
Puglia	Brindisi	Villa Castelli	6
Puglia	Brindisi	Villa Castelli	7

www.swg.it

SWG S.p.A.
Sede legale:
Via San Giorgio 1 - 34123, Trieste
capitale sociale: € 500.000,00 i.v.
c.f./p.iva/reg.imp.ts: 00532540325
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento della Niteroi S.p.A. c.f. 08097260155

info@swg.it | [pec: info@pec.swg.it](mailto:info@pec.swg.it)

Sedi operative (certificazioni UNI EN ISO 9001:2015)
Trieste, Via San Giorgio 1 - 34123
Tel. +39 040 362525 - Fax +39 040 635050
Milano, Via G. Bugatti 5 - 20144
Tel. +39 02 43911320 - Fax +39 040 635050
Roma, Piazza di Pietra 44 - 00186
Tel. +39 06 42112 - Fax +39 06 86206754



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA – LORO SEDI

ALLE COMMISSIONI STRAORDINARIE
DEI COMUNI DI CAROVIGNO - OSTUNI

AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI SIGG. UFFICIALI ELETTORALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Regolare costituzione di tutti gli Uffici elettorali di sezione.

In occasione delle prossime elezioni politiche che si terranno domenica 25 settembre p.v., occorre che tutti gli Uffici elettorali di sezione vengano **tempestivamente costituiti** e siano pienamente operativi sin dalle ore 16 di sabato 24 settembre p.v., e per tutte le successive operazioni di voto e di scrutinio.

Si rammenta che l'ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente (nominato dal presidente della corte d'appello), dal segretario (scelto dal presidente tra gli elettori del comune) e quattro scrutatori (nominati dalla commissione elettorale comunale), di cui uno, designato dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente (art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

Con precedente circolare n. 49943 del 12 agosto scorso (lettere E ed F), sono state richiamate le disposizioni che prevedono modalità e termini per la nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori

A tal riguardo, il Ministero dell'Interno con circolare n. 93 del 24 agosto u.s. ha richiamato le principali disposizioni normative in merito alla composizione delle predette sezioni elettorali.

In particolare ha ricordato che l'articolo 35, quinto comma, del d.P.R. n. 361/57 prevede espressamente che: **"In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato"**.

Inoltre, per gli scrutatori, l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 95/89 prevede che la Commissione elettorale comunale, dopo aver provveduto alla nomina degli scrutatori e alla formazione della graduatoria di ulteriori nominativi per le eventuali sostituzioni, nomina **"ulteriori scrutatori"**,



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente ".

L'articolo 41, secondo comma, del predetto d.P.R. n. 361/57 stabilisce poi che "Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38".

Per poter attuare efficacemente tali disposizioni e consentire, comunque, la regolare costituzione di tutti i seggi anche in caso di eventuali numerosi impedimenti dei nominati, risulta necessario, dunque, che codesti Comuni predispongano tempestivamente ulteriori elenchi di persone idonee all'ufficio di presidente e scrutatore, che siano disponibili a sopperire in tempi brevissimi ad eventuali carenze nella composizione dei seggi, assicurandosi anche della loro pronta reperibilità, in particolare nei giorni immediatamente precedenti a quello della votazione.

Si sottolinea, infine, che ai fini della validità delle operazioni elettorali, ai sensi dell'art. 66, secondo comma, del d.P.R. n. 361/57: "Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali".

Le SS.LL. vorranno verificare tempestivamente eventuali criticità nella settimana antecedente la votazione, segnalandole immediatamente a questa Prefettura e rappresentando le conseguenti misure organizzative immediatamente adottate, al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

IL VICEPREFETTO VICARIO
(Cicoria)

VF



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo
AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA – LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI
DEL COMUNE DI CAROVIGNO

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI
DEL COMUNE DI OSTUNI

AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI SIGG. UFFICIALI ELETTORALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale. Voto domiciliare: rilevazione statistica.

Per le consultazioni politiche, la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune. Per quanto riguarda le indicazioni concernenti la raccolta del voto degli elettori ricoverati o sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19, si richiamano quelle già fornite, in applicazione delle norme del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, con circolare n. 95 del 2 settembre u.s.

A) Componenti del seggio; rappresentanti delle liste di candidati presso il seggio; candidati alle elezioni politiche; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione:



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

- il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio comune o di altro comune;
- gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune;
- i rappresentanti delle liste di candidati, che possono essere nominati fra gli elettori della stessa **circoscrizione elettorale ove risiedono**, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori, rispettivamente, del collegio plurinominale della Camera o della circoscrizione elettorale regionale del Senato;
- i candidati alle elezioni votano in una qualsiasi delle sezioni del **collegio uninominale o plurinominale dove sono proposti**;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune del territorio nazionale.

B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto per le elezioni politiche in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno, con nota del 1° agosto scorso, ha fatto pervenire ai Dicasteri, Comandi Generali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle Forze militari dipendono, alcuni suggerimenti al fine di facilitare l'accesso alle urne del predetto personale, in occasione delle consultazioni in oggetto.

Tali indicazioni, volte a disciplinare l'accesso dei militari alle urne, concernono in particolare:

- la predisposizione da parte dei Comandanti di reparto di un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente di seggio, attestante la sede di stanza del militare o, qualora quest'ultimo sia distaccato o comunque temporaneamente assegnato altrove, la località in cui il medesimo è incaricato di prestare servizio;
- l'ammissione al voto nel comune in cui il militare in licenza si trovi, previa semplice esibizione del foglio di licenza o documento equivalente;
- il rilascio da parte del Comandante di reparto, oltre alla anzidetta dichiarazione, di un foglio recante le generalità del militare, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto della carta d'identità o di altro documento di identificazione o del tesserino militare.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo
AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

Le SS.LL. vorranno attivare ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).

C) Naviganti (marittimi o aviatori)

Ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 361/1957, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare per le elezioni politiche in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano.

Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque **non oltre il giorno antecedente la data della votazione**, ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Vorranno le SS.LL. valutare l'opportunità di richiamare l'attenzione su quanto sopra delle competenti autorità portuali e aeroportuali laddove esistenti.



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

D) Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni in oggetto, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale.

L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste l'elettore è iscritto, di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**. Il sindaco dell'anzidetto comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
- a trasmettere, per i degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco, distinto in uomini e donne, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compiliarsi un elenco dei predetti elettori per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

- 1) sezioni ospedaliere, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) seggi speciali, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto (che non hanno reparto COVID e quindi non rientrano nell'ambito di



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

applicazione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito dalla legge n. 84/2022, come da circolare n. 95/2022). La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;

- 3) uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi volanti sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e dal segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista, se designati presso la sezione - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello dei votanti iscritti nelle relative liste aggiunte (da allegare alla lista sezionale).

L'art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 prevede la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero - alle medesime condizioni sopra richiamate per i ricoverati in ospedali e case di cura - anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del d.P.R. 361/1957.

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione delle strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo
AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

F) Detenuti

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera D).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

- 1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
- 2) il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
 - ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
 - a rilasciare immediatamente all'interessato una attestazione di avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
 - a trasmettere, per i detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'istituto penitenziario;
- 3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto in uomini e donne, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, **il giorno precedente quello della votazione**, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, undicesimo comma, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione**, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

fanno capo alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione dei direttori degli istituti penitenziari (e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva), laddove esistenti, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti dei detenuti aventi diritto al voto nonché ai fini della tempestiva attuazione delle procedure finalizzate a consentire alla predetta categoria di elettori l'esercizio del voto.

G) Ammessi al voto domiciliare ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006

Si richiamano anzitutto le indicazioni fornite con circolare n. 49943 dell'12 agosto scorso (lettera D), concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

In particolare, ai fini dell'ammissione al voto a domicilio - ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2009 - gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" o "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione", votano per le elezioni politiche in qualsiasi comune dove abitano.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale - dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare - dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.

Gli stessi sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora ubicata in altro comune, **entro il settimo giorno antecedente la data della votazione**, e quindi **entro domenica 18 settembre 2022**, dovranno comunicare al sindaco di ciascuno dei predetti altri comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimorano e, possibilmente, recapito telefonico.



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

Tutti i sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale - con le medesime indicazioni sopra riportate - specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. **Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.**

I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale dimorano gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti (ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

Per acquisire utili elementi conoscitivi sulla diffusione sul territorio nazionale della modalità di voto a domicilio e sul numero di elettori coinvolti, si pregano le SS. LL. di impartire le opportune disposizioni affinché, non oltre il sesto giorno antecedente quello del voto, e quindi **entro lunedì 19 settembre 2022**, venga rilevato il dato statistico relativo al numero degli elettori iscritti nelle proprie liste elettorali ammessi ad usufruire di tale modalità di voto, ai sensi del citato art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 1/2006, distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile nonché in elettori aventi dimora nello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune.

A tal fine, si vorrà utilizzare il prospetto in formato "word" che viene allegato alla presente circolare e trasmesso, unitamente alla circolare stessa, a mezzo posta elettronica.

Il prospetto, anche se negativo, dovrà essere comunicato da codesti Comuni a questa Prefettura ai seguenti indirizzi: elektorale.prefbrindisi@interno.it e protocollo.prefbr@pec.interno.it.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo
AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

H) Consegna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d. seggi “volanti”, per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all’interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto o presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio “volante” o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell’apposito spazio della tessera elettorale di ogni votante.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell’inizio delle operazioni di votazione, unitamente all’altro materiale. In caso di seggi “volanti”, il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Il predetto sistema di attestazione dell’esercizio dell’elettorato attivo è diretto a tutelare la riservatezza dell’elettore.

 VF

IL PREFETTO
(Bellantoni)




Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo
AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA – LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI
DEL COMUNE DI CAROVIGNO

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI
DEL COMUNE DI OSTUNI

AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI SIGG. UFFICIALI ELETTORALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, il ministero dell'interno ha richiamato alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità operative e precauzionali di cui al "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022", sottoscritto in data 10-11 maggio 2022 dai Ministri dell'Interno e della Salute e dell' "Addendum" dell'8 giugno già trasmessi a codesti comuni.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si fa rinvio alla pubblicazione, predisposta dal Ministero dell'Interno, recante istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, che sarà fornita ai presidenti di seggio su supporto cartaceo e che è consultabile anche sul sito internet del predetto Ministero e di questa Prefettura.

A) Orari di votazione, provvista del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

Le operazioni di votazione, ai sensi dell'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), si svolgeranno nella giornata di **domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23.**

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le votazioni, cioè sabato 24 settembre, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione, dandone atto in apposito verbale (modello n. 9/EP), il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

operazioni di votazione e scrutinio (art. 30 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, testo unico per le elezioni della Camera dei deputati). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati per l'elezione, rispettivamente, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri – da utilizzare uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per le elettrici di sesso femminile - per l'annotazione del numero di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori, ivi compresi quelli per la raccolta del voto degli elettori in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative (recanti la dicitura "Ministero dell'interno – Servizio elettorale") con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio vengono anche sistemate le urne di cartone di colore chiaro (una per l'elezione della Camera e l'altra per l'elezione del Senato), corredate di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura delle stesse e delle istruzioni per il loro montaggio.

Su due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali", deve essere applicata l'etichetta autoadesiva di colore giallo paglierino per l'elezione del Senato e di colore rosa per l'elezione della Camera (cioè dello stesso colore delle rispettive schede di votazione), ove è riportata la dicitura riferita alla stessa consultazione.

Alle ore 16 di sabato 24 settembre, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, **alla autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione**, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte gli scrutatori, in numero di quattro, e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista eventualmente designati.

Le operazioni di autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

Ai sensi del predetto "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022", prima dell'insediamento del seggio e al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali – nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto - deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo
AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. I presidenti di seggio avranno cura di vigilare sul compimento delle anzidette operazioni.

B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti designati dai delegati di lista o da persone autorizzate dai delegati stessi

I delegati delle liste di candidati – come individuati nelle dichiarazioni di presentazione delle liste stesse dinanzi all’Ufficio centrale circoscrizionale, per l’elezione della Camera, o all’Ufficio elettorale regionale, per l’elezione del Senato, costituiti presso le Corti d’appello dei capoluoghi di regione - possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente, scegliendoli, rispettivamente, per l’elezione della Camera, fra gli elettori della relativa circoscrizione elettorale (art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957), e, per l’elezione del Senato, fra gli elettori della regione (art. 12 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533). I rappresentanti stessi, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, oltre che essere elettori del collegio plurinomiale della Camera o della circoscrizione elettorale regionale del Senato, devono essere in possesso del documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale.

Le designazioni dei rappresentanti, se effettuate dai delegati di lista, sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Le stesse designazioni possono essere effettuate, oltre che personalmente dai delegati, anche da soggetti da essi autorizzati (cosiddetti subdelegati), ai sensi dell’art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957.

Le designazioni dei rappresentanti di lista devono essere comunicate entro giovedì 22 settembre 2022, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata. In alternativa, tali designazioni possono anche essere presentate, esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio o la domenica mattina, purché prima dell’inizio delle operazioni di voto (art. 25, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall’art. 38-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

Si ritiene che, se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l’atto di delega al cosiddetto “subdelegato” a designare i rappresentanti possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l’atto con il quale - con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della citata legge n. 53/1990 – il subdelegato stesso provvede alla designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio.



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

Detti rappresentanti, durante l'esercizio delle loro funzioni, dovranno essere muniti di mascherina di protezione sul viso e rispettare la misura di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Nell'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, ivi compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, terzo comma, d.P.R. n. 361/1957).

Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste agli artt. 94 e segg. del d.P.R. n. 361/1957, nei confronti, ad esempio, di chi: non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 100, primo comma); forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100, secondo comma); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti di lista che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo (art. 108 D.P.R. n. 361/1957).

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista presso il seggio sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali “telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”.

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve invitare l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; queste ultime sono prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di segretezza del suffragio, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del d.P.R. n. 361/1957. In particolare, le schede di voto, anche nel caso in cui siano state già votate, dovranno comunque essere annullate e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro delle schede stesse) delle Autorità competenti.

E) Tagliando antifrode

La legge 3 novembre 2017, n. 165, ha previsto che ogni scheda per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato sia dotata di un apposito tagliando rimovibile con codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato “tagliando antifrode”, che deve essere rimosso a cura del presidente (o vicepresidente) del seggio dopo che l'elettore ha espresso il voto e conservato dagli uffici elettorali di sezione prima dell'inserimento della scheda nell'urna.

Ad integrazione delle istruzioni fornite ai seggi con l'apposita pubblicazione n. 3 sopra richiamata, si ritiene di riepilogare in dettaglio le operazioni dei seggi per l'utilizzo del tagliando antifrode:

1. tutte le schede di voto, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato, sono stampate con una “appendice” costituita da una piegatura perforata lungo la parte inferiore della scheda stessa con un piccolo riquadro rettangolare su fondo bianco, collocato nella parte sottostante il riquadro per la firma dello scrutatore e il bollo della sezione;
2. insieme agli stampati, alle pubblicazioni e agli altri oggetti occorrenti per le operazioni elettorali, a ogni seggio viene fornita una bobina con un numero complessivo di 3.000 bollini adesivi non rimovibili recanti un codice alfanumerico seriale;



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

3. tra gli stessi stampati, sono comprese due buste (n. 2/A/EP e n. 2/B/EP) per la conservazione dei **“tagliandi antifrode”** rimossi dalle schede votate, rispettivamente, per l’elezione del Senato e per l’elezione della Camera;
4. il sabato pomeriggio, dopo avere autenticato le schede - con la firma di uno scrutatore e l’apposizione del timbro della sezione - in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, il presidente, avvalendosi degli altri componenti dell’ufficio di sezione, provvede all’applicazione di un bollino adesivo numerato nell’apposito piccolo riquadro stampato sull’appendice di ciascuna delle schede autenticate, sia del Senato che della Camera;
5. la domenica, a ogni elettore che si reca a votare, all’atto della consegna di ciascuna scheda, il presidente (o il vicepresidente) fa annotare sulla lista sezionale, in corrispondenza del nominativo dell’elettore stesso, il codice alfanumerico riportato sul bollino adesivo;
6. all’atto della consegna delle schede, è opportuno raccomandare all’elettore di non strappare lui stesso il tagliando antifrode;
7. **l’elettore**, dopo aver votato in cabina e dopo avere ripiegato ciascuna scheda, **deve riconsegnare le schede stesse al presidente dell’ufficio di sezione e, quindi, NON deve assolutamente inserirle lui stesso nell’urna;**
8. il presidente (o il vicepresidente) deve controllare che il codice alfanumerico riportato su ogni scheda restituita coincida con quello annotato sulla lista sezionale per ogni scheda consegnata all’elettore;
9. effettuato tale controllo, il presidente (o il vicepresidente), sempre mantenendo la scheda ripiegata come restituitagli dall’elettore, stacca il tagliando antifrode, avendo cura di non deteriorare altra porzione della scheda medesima;
10. il presidente (o il vicepresidente) conserva il tagliando antifrode nell’apposita busta (come detto, n. 2/A/EP, per il Senato, e n. 2/B/EP, per la Camera);
11. qualora l’elettore restituisca la scheda priva del tagliando antifrode o con un codice alfanumerico diverso da quello corrispondente alla scheda prima consegnatagli, la scheda è annullata e l’elettore non è più riammesso a votare;
12. al termine delle operazioni di votazione e dopo avere accertato il numero dei votanti, le buste n. 2/A e n. 2/B/EP vengono inserite nella busta n. 2/EP, la quale, insieme alle buste n. 3/EP e n. 4/EP, è **inviata al tribunale** (o sezione distaccata del tribunale).

F) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto

Sono ammessi a votare, sia per l’elezione della Camera che per l’elezione del Senato (legge costituzionale n. 1/2021), gli elettori che alla data del 25 settembre abbiano compiuto diciotto anni di età e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un’altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento (ciò provverebbe che l’elettore ha già esercitato il diritto di voto).

Conseguentemente, uno scrutatore deve apporre sulla stessa tessera elettorale, all’interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale vi sono 18 spazi per



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo
AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (rappresentanti di lista; candidati; componenti del seggio; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, rifiutano una o più schede di voto o, comunque, chiedono di non partecipare, per qualsiasi motivo, ad una o più delle consultazioni in contemporaneo svolgimento (Camera, Senato).

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (art. 47, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-bis, terzo comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali.

Viceversa, ove si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 299/2000) - trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale - il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà conteggiarlo nuovamente nel numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento, ma che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, il presidente (o il vicepresidente) consegna all'elettore la matita copiativa e, per ciascuna elezione, la scheda aperta, dopo avere fatto annotare sulla lista sezionale, in corrispondenza al nome dell'elettore stesso, il codice alfanumerico riportato sul bollino adesivo applicato sulle schede, ai fini degli adempimenti di cui alla precedente lettera E) (numero 8), concernenti il tagliando antifrode.

Invita quindi l'elettore a recarsi in cabina a votare e a non sovrapporre le schede una sull'altra durante l'apposizione dei segni di voto.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna le schede debitamente piegate al presidente (o al vicepresidente), il quale, prima di inserirle nella rispettiva urna, dopo averne anche verificato l'autenticità, attestata dall'apposizione sulla facciata esterna del timbro della sezione e della firma di uno



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo
AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

degli scrutatori, provvede agli adempimenti di cui alla medesima precedente lettera E) (numeri 9 e segg.), concernenti, in particolare, il controllo e distacco del tagliando antifrode.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna delle schede di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

G) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o diversamente abili

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione - allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche - nell'ambito del proprio comune; qualora il comune sia diviso in più collegi uninominali per l'elezione della Camera e/o del Senato, l'elettore dovrà essere iscritto in una sezione elettorale appartenente al medesimo collegio. In tal caso, il presidente del seggio - presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale - deve accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori portatori di disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (non vedenti, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del d.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.

d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Si richiama l'attenzione dei Dirigenti della azienda sanitaria locale sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'avente diritto di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara ed univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

H) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare le schede. Riconsegna delle schede non votate. Computo dei votanti

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare i presidenti degli uffici elettorali di sezione, affinché sia predisposta **ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.**

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (ad esempio: rifiuto delle schede, richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta, ecc.), si ritiene che il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere le schede, purché la verbalizzazione stessa sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente eventuali scritti che l'elettore medesimo volesse consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" (cioè dopo uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data sulla tessera; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere occorrerà provvedere ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"); poiché presso il seggio si svolgono più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l'annotazione del numero di tessera: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione.

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla "registrazione" di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica l'avvenuta partecipazione alla votazione.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo
AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del d.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda le schede, ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità delle schede stesse. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia intenzionalmente ritirato una o più schede e, solo in un secondo tempo, le abbia riconsegnate rifiutandosi di entrare in cabina a votarle.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e le schede dovranno essere dichiarate nulle.

I) Rilevazione dell'affluenza e chiusura delle operazioni di voto

Come già rappresentato con circolare n. 54832 del 2 settembre scorso, i Comuni devono acquisire dagli uffici elettorali di sezione e far conoscere al Ministero dell'Interno i dati sull'affluenza alle urne sia nel corso della votazione, alle ore 12 e alle ore 19, sia a chiusura della votazione stessa, alle ore 23 della domenica.

I presidenti di seggio dovranno, inoltre, adottare ogni necessaria iniziativa di carattere organizzativo sia per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi, sia per consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che alle ore 23 della domenica, cioè al momento di chiusura delle operazioni di votazione, siano eventualmente presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato sede del seggio stesso.

J) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di **domenica 25 settembre 2022**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero degli elettori e dei votanti e le altre operazioni preliminari, **procedendo prima allo scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica ed immediatamente dopo allo scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati.**

Durante le operazioni di scrutinio, i componenti del seggio indosseranno i guanti di protezione forniti a ogni seggio elettorale.

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 69 e 70 del d.P.R. n. 361/1957, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo
AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, anche se apposte con anomalie/incertezze del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

Inoltre, ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. n. 361/1957, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate.

L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 104, terzo comma, d.P.R. n. 361/1957), come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio di sezione.

Tuttavia, se durante lo spoglio delle schede per l'elezione del Senato si rinviene nell'urna qualche scheda per l'elezione della Camera, si provvederà immediatamente a inserire tali schede nell'urna corrispondente. La fessura dell'urna della Camera verrà pertanto riaperta e subito dopo nuovamente sigillata.

Se al termine dello spoglio delle schede per l'elezione del Senato, dopo aver verificato che nell'urna non c'è più alcuna scheda da estrarre, il numero delle schede spogliate è inferiore al numero delle schede che risultano votate, è opportuno che il presidente faccia aprire l'urna per la Camera per accertare che non vi sia stata introdotta erroneamente qualche scheda per l'elezione del Senato.

Inoltre, in linea con l'orientamento della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati e in ossequio al principio di salvaguardia della validità del voto espresso dagli elettori, **prima di completare lo scrutinio di tutte le schede contenute in ciascuna urna, il presidente dovrà verificare che non ve ne siano alcune che rechino ancora il tagliando antifrode. In tal caso, il presidente, senza aprire la scheda, provvederà a staccarne il tagliando antifrode e a reinserirla nell'urna; successivamente, mescolerà le schede residue contenute nell'urna, procedendo a completare le operazioni di scrutinio.**

K) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione delle bandiere sono consultabili sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del cerimoniale di Stato.



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

Si segnala che – con riferimento alla pag. 118 delle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione (“Riepilogo plichi da confezionare”) - nella Busta n. 8/EP deve essere inserito anche l’estratto del verbale delle operazioni del seggio elettorale relativo alla formazione del plico stesso; inoltre, la Busta n. 9/C/EP contiene le schede nulle e schede bianche per l’elezione della Camera dei deputati, mentre le “schede con voti contestati e non assegnati” sono da riporre nella Busta n. 9/B/EP.

Si ricorda, infine, con riferimento all’elenco degli stampati richiamati nel “Bustone” che accompagna la serie di Buste per il confezionamento dei plichi elettorali, che, come già precisato con circolare n. 52092 del 23 agosto scorso (lettera E), i modelli relativi alla raccolta del voto - a mezzo di seggi speciali o volanti, presso luoghi di cura o di detenzione o presso il domicilio degli elettori - per l’elezione del Senato della Repubblica (modelli n. 20 e n. 22/EP) sono stati unificati con quelli per l’elezione della Camera (modelli n. 13 e n. 15/EP), con effetto di semplificazione per le attività dei predetti seggi.

Si vorrà portare il contenuto della presente a conoscenza, per quanto di rispettivo interesse, dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Con l’occasione, le SS.LL vorranno valutare l’opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all’apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

Infine le SS.LL. vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione sul giorno e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento dei seggi.

JVF

IL PREFETTO
(Ballantoni)